



RIVALUTAZIONE DEL TFR

DEFINIZIONI

ANNO 2022

TFR = In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.), calcolato sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della **retribuzione dovuta**, ancorché non percepita, **divisa per 13,5**. Il trattamento di fine rapporto matura anche per le frazioni di mese inferiori a quindici giorni, sia perché la regola generale che impone il computo di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, conferisce rilevanza non al fattore tempo, bensì alla retribuzione, che è normalmente frazionabile anche per giorni, sia perché il trattamento di fine rapporto va ritenuto istituto unitario ai fini della qualificazione giuridica e della relativa disciplina (Corte di Cassazione, sentenza 25 settembre 2002, n. 13934). Dall'ammontare dell'accantonamento annuo del TFR, va poi sottratto, per ciascun lavoratore, l'importo della contribuzione aggiuntiva IVS, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, relativa al periodo di riferimento dell'accantonamento (art. 2, comma 15, Legge n. 297/1982).

RETRIBUZIONE ANNUA = La nozione legale di retribuzione da porre a base del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) ricomprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Sono fatte salve le **diverse previsioni** eventualmente contenute **nei contratti collettivi**, che **possono derogare, anche in peius**, a tale nozione legale di retribuzione utile. L'individuazione della retribuzione annua utile deve operarsi facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto. In caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, maternità/paternità (art. 2110 c.c.), nonché in caso di sospensione totale o parziale dell'attività per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere riconosciuta al lavoratore una retribuzione figurativa, utile al calcolo del TFR, pari a quella che avrebbe percepito in caso di normale attività lavorativa.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE = Alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché al 31 dicembre di ciascun anno per i rapporti in corso, il datore di lavoro è tenuto anche a rivalutare la somma accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente. Il coefficiente di rivalutazione del TFR è costituito da una parte fissa, pari ad 1,5%, da rapportare al numero dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno, e da una parte variabile, pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT FOI (indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ciascun coefficiente mensile di rivalutazione del TFR si applica ai **rapporti cessati dal giorno 15 del medesimo mese sino al giorno 14 del mese successivo**. Per i rapporti in corso al 31 dicembre, invece, si utilizza il coefficiente mensile di rivalutazione di dicembre.

RIVALUTAZIONE DEL TFR

COEFFICIENTI

Mese	Indice Istat	Incremento percentuale su indice dicembre anno precedente (102,3)	Quota variabile	Quota fissa	Coefficiente Rivalutazione TFR
Gennaio '21	102,9	0,58651	0,439883	0,125	0,564883
Febbraio '21	103,0	0,68426	0,513197	0,25	0,763197
Marzo '21	103,3	0,977517	0,733138	0,375	1,108138
Aprile '21	103,7	1,368524	1,026393	0,5	1,526393
Maggio '21	103,6	1,270772	0,953079	0,625	1,578079
Giugno '21	103,8	1,466276	1,099707	0,75	1,849707
Luglio '21	104,2	1,857283	1,392962	0,875	2,267962
Agosto '21	104,7	2,346041	1,759531	1	2,759531
Settembre '21	104,5	2,150538	1,612903	1,125	2,737903
Ottobre '21	105,1	2,737048	2,052786	1,25	3,302786
Novembre '21	105,7	3,323558	2,492669	1,375	3,867669
Dicembre '21	106,20	3,812317	2,859238	1,50	4,359238

Indice di **DICEMBRE 2021** (per rapporti cessati dal 15/12/2021 al 14/01/2022 e per i rapporti in corso al 31 dicembre 2021): **4,359238%**.



RIVALUTAZIONE DEL TFR

METODOLOGIA DI CALCOLO

Incremento percentuale su indice dicembre anno precedente:

(indice Istat del mese / indice Istat di dicembre 2020 x 100) – 100

$$(106,2 / 102,3 \times 100) - 100 = 3,812317\%$$

Quota variabile:

(Incremento percentuale su indice dicembre anno precedente x 75%)

$$3,812317 \times 75\% = 2,859238\%$$

Quota fissa:

(1,5% / 12 x numero mesi trascorsi dall'inizio dell'anno)

$$1,5\% / 12 \times 12 = 1,50\%$$

Coefficiente rivalutazione TFR:

(Quota variabile + Quota fissa)

$$2,859238\% + 1,50\% = 4,359238\%$$